



Data 28/10/2024 Protocollo N° 0553325 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Nota ministeriale prot. n. 31296-22/10/2024-DGSAF: chiarimenti e ulteriori indicazioni operative per il territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute - DGFSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

Ad integrazione di quanto indicato con nostra nota prot. n. 547257 del 24/10/24, di trasmissione del provvedimento ministeriale prot. n. 0031296-22/10/2024-DGSAF, si rappresenta quanto segue:

- 1) A seguito di richieste di chiarimento in merito ai **prelievi pre-moving** di cui agli articoli 3 e 7 del citato dispositivo ministeriale, si precisa che le tempistiche e la durata della validità delle visite cliniche e dei campioni di cui all'art. 3, indicate per gli allevamenti siti in ZUR, valgono anche per gli allevamenti siti in ZA. Pertanto:
 - Per entrambe le Zone, i controlli vanno effettuati nelle 48 ore precedenti il carico e successivamente ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico, con le modalità di cui all'Allegato 5;
 - Per entrambe le Zone, i prelievi pre-moving effettuati il venerdì sono validi per la macellazione del lunedì mattina.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 2) Articolo 2, comma 3: in ragione della peculiarità di alcune realtà produttive locali, potranno essere vagliate dalla Regione richieste relative a diverse **tempistiche di svuotamento dei broiler**, che specifichino detti tempi, gli allevamenti coinvolti e gli stabilimenti di macellazione di destinazione.
- 3) **Macellazioni da ZUR** (articolo 3, lettere b e d): il carico superiore alle 96 ore può essere consentito dalla AULSS a fronte di giustificati motivi (a titolo esemplificativo, in caso di più di 32.000-36.000 tacchini).
Inoltre, sulla base della attuale situazione epidemiologica e previa valutazione del rischio, si rappresenta che tutti i macelli avicoli della Regione del Veneto sono autorizzati a ricevere capi da allevamenti siti in ZUR anche di altre Regioni, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5 della nota ministeriale;
- 4) **Movimentazioni di animali da vita da ZUR** verso zone fuori ZUR: si rappresenta che sono autorizzate, anche in provenienza da ZUR di altre Regioni, previo rispetto delle misure di biosicurezza durante il trasporto e, per le pollastre e la selvaggina, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5 della nota ministeriale;
- 5) **Accasamenti**: in merito al divieto di accasamento di **tacchini in ZUR**, di cui all'articolo 2 comma 1 del dispositivo nazionale, verranno comunicati alla AULSS interessate i criteri definiti dal CNR-LA; la richiesta di deroga, ad ogni modo, dovrà essere presentata seguendo le medesime indicazioni previste per la richiesta di deroga alle movimentazioni da ZP/ZS (mail a sanita.animale@regione.veneto.it e in cc crnia.parederoghe@izsvenezie.it).
- 6) Gli accasamenti di **tacchini e galline ovaiole** in allevamenti ordinari con > 250 capi **in ZA**, di cui all'art. 6, sono consentiti nel rispetto dell'Allegato 2 al provvedimento ministeriale, declinato sul territorio regionale come segue:
 - Le Filiere dovranno inviare alle AULSS competenti la programmazione degli accasamenti degli allevamenti di galline ovaiole e di tacchini da carne non ricompresi nelle aree omogenee di cui alla D.G.R. n. 1548/2023;
 - Per quanto concerne i tacchini da carne, laddove sono presenti aree omogenee di accasamento, l'autorizzazione degli accasamenti seguirà il consueto *iter*, con invio della programmazione alla scrivente U.O. la quale, sentito il CRN-IA, provvederà alle autorizzazioni del caso;
 - Per quanto concerne il rispetto delle misure di biosicurezza pre-accasamento, è responsabilità dell'operatore e del proprietario degli animali garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato A al DM 30/05/23. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre-accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole.
- 7) Articolo 10, **separazione funzionale**: potranno essere vagliate e autorizzate dalla Regione richieste relative a diverse modalità operative: a tal fine, le filiere devono comunicare alle Regioni interessate le garanzie adottate.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 8) Per quanto concerne le **movimentazioni da ZP/ZS** di focolai di HPAI, si rappresenta quanto segue: stante l'attuale situazione epidemiologica, in accordo alle altre Regioni coinvolte, per quanto concerne le richieste di deroga per **uova da consumo e da cova**, il nulla osta della Regione di partenza e di destino si deve attendere solo per il primo invio ad un impianto identificato, mentre per successivi invii al medesimo, fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo, sarà sufficiente la comunicazione tra l'ATS/ASL di partenza, che rilascia certificazione, e l'ASL di destino. Similmente, in accordo con le altre Regioni coinvolte, in merito al rilascio delle deroghe ai divieti di movimentazione da ZP/ZS per HPAI per **pulcini di 1 giorno di Gallus gallus**, si fornisce indicazione che, acquisita la prima autorizzazione dalla Regione di partenza, questa sia da ritenersi valida anche per gli invii successivi. E' fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo e l'obbligo di comunicazione, con congruo anticipo, del programma settimanale alla ATS/ASL di partenza e alla Regione competente sullo stabilimento di partenza e alla/e Regione/i competenti sulla destinazione ai fini del successivo inoltro alle ATS/ASL, anche in ordine alla sorveglianza ufficiale da attuarsi nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
- 9) Si allega alla presente il **protocollo per la movimentazione di pollina e lettiera da ZP/ZS**, concordato con le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

Si coglie occasione, inoltre, per fornire indicazione che, ove necessario, la **movimentazione di carcasse dalle zone di restrizione ZP e ZS** è autorizzata, in accordo all' articolo 23 comma 3 del Regolamento (UE) 2020/687, dalla AULSS competente per territorio che provvede a rilasciare certificazione per destinazione ad impianto riconosciuto ai sensi del Reg (CE) 1069/2009.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Brichese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

PROTOCOLLO REGIONALE RELATIVO ALLA MOVIMENTAZIONE DI POLLINA E LETTIERA DA FOCOLAI E DA ALLEVAMENTI RICADENTI IN ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA.

DA FOCOLAIO

- **Pollina**

La pollina presente negli allevamenti sede di focolaio deve essere mantenuta in loco e ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata (cfr. Manuale operativo Influenza aviaria rev 2023). Lo stoccaggio in cumulo deve essere mantenuto per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata dal SV competente sul focolaio la movimentazione in vincolo con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 previo nulla osta del SV competente sullo stabilimento di destino che provvedere a una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio. Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

La pollina del focolaio non potrà essere in ogni caso destinata ad uso agronomico.

- **Lettiera**

Deve essere mantenuta, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto, stoccata all'interno dei capannoni, per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata dal SV competente sul focolaio la movimentazione ad impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o ad impianto di biogas o per uso agronomico.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

Si precisa che il conteggio dei 42 gg decorre dal termine delle operazioni di disinfezione preliminare post abbattimento del focolaio, al fine di assicurare un periodo di stoccaggio adeguato per inattivare il virus.

DA ZP

- **Pollina/Lettiera**

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Deve essere garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

Eventuali deroghe verranno considerate a livello regionale su segnalazione del SV competente e in ogni caso potranno essere rilasciate, sentito il parere del CNR, trascorsi 21 giorni di cumulo per invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previa valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Una volta scaduti i termini per la ZP, si dovranno applicare le misure previste per la ZS, fino alla chiusura di quest'ultima.

DA ZS

- **Pollina/Lettiera**

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Laddove non sia possibile il cumulo per 42 giorni, può esserne autorizzato dal SV competente, trascorsi 21 giorni, l'invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previo nulla osta del SV competente per destinazione in base di una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

PRECISAZIONI:

- Si precisa che in ZP e ZS il conteggio dei giorni decorre dall'istituzione della zona stessa che ha comportato lo stoccaggio in ragione del divieto di spostamento. Ciò vale anche laddove vi siano ovaiole presenti.
- Qualora gli allevamenti, grazie alla favorevole situazione epidemiologica, ricadano in aree nelle quali le zone di restrizione sono tutte revocate prima che siano trascorsi 42 giorni, le restrizioni alle condizioni di invio della pollina e della lettiera da detti allevamenti non sede di focolaio, sono da intendersi anch'esse revocate.
- **Caratteristica impianto biogas:** deve essere garantita temperatura di esercizio non inferiore a 35°C per almeno 30 giorni o in alternativa, deve essere operativo impianto di pretrattamento - unità di pastorizzazione- che garantisca il raggiungimento di 70 °C entro 1 ora con digestato che permanga in vasca di stoccaggio non meno di 50 giorni.